

SULLA FORMA DEGLI ORDINI E SUL TEST DI ADEGUATEZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 21 T.U.F.; art. 23 T.U.F.; art. 30 T.U.F.; art. 40 Regolamento Intermediari;

KEYWORDS: prestazione di servizi di investimento; forma dei contratti; regole di comportamento; test di adeguatezza; conflitto d'interessi.

Ci siamo recentemente occupati di un acquisto, da parte di un investitore *retail*, di obbligazioni subordinate emesse dalla stessa banca che operava come intermediario per la prestazione di servizi di investimento. L'ordine era stato impartito via *e-mail* alla banca, la quale nei giorni successivi aveva raccolto – al di fuori dei locali della banca – la sottoscrizione dell'investitore sul contratto quadro e sul modulo d'ordine, contenente altresì la descrizione dello strumento finanziario, le indicazioni circa la rischiosità del titolo (in particolare, il rischio di *burden sharing*, poi verificatosi) e l'informativa circa il conflitto d'interessi.

Abbiamo ritenuto la condotta della banca censurabile sotto vari profili:

- a) l'ordine è nullo perché – se anche impartito per iscritto – il contratto quadro è stato sottoscritto *dopo* la trasmissione dell'ordine (e non prima);
- b) lo stesso contratto quadro è nullo, perché non prevede la facoltà di recesso per l'investitore entro sette giorni dalla conclusione del medesimo, prevista a pena di nullità dall'art. 30 T.U.F.;
- c) l'investitore aveva chiesto di sottoscrivere un servizio di gestione di portafogli: di conseguenza l'intermediario era obbligato ad eseguire il test di adeguatezza; test che non è stato eseguito (essendo stato l'ordine trasmesso a mezzo *email* dall'investitore prima della sottoscrizione del contratto quadro), così consentendo all'investitore di acquistare uno strumento inadeguato rispetto al suo profilo. La banca ha dunque violato l'art. 40 Reg. Intermediari e ha poi consentito l'esecuzione di un'operazione d'investimento senza che l'investitore avesse preventivamente acquisito tutte le informazioni che per legge doveva ricevere prima di decidere se investire o meno in quello strumento. Infatti, l'investitore non è stato informato **prima** dell'esecuzione dell'ordine (i) né delle caratteristiche e dei rischi del prodotto acquistato, posto la scheda-prodotto allegata all'ordine di acquisto è stata consegnata *successivamente* all'esecuzione dell'ordine di acquisto (contestualmente, appunto, alla sottoscrizione del modulo d'ordine, successiva rispetto all'operazione di acquisto); (ii) né della sussistenza di un conflitto di interessi, trattandosi di strumenti finanziari emessi dallo stesso intermediario; né della circostanza che l'ordine veniva eseguito in contropartita diretta. Le violazioni alla normativa primaria e secondaria poste in essere dall'intermediario sono di gravità tale da giustificare la risoluzione dell'ordine per inadempimento dell'intermediario.

Attendiamo la decisione dell'ACF sulla vicenda.

Avv. Ilaria Della Vedova

Informazioni, richieste e commenti a ilaria.dellavedova@studiodepoli.it